

LEGGE 15 febbraio 2010, n. 1.

Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie, tecniche della prevenzione e del servizio sociale

1. Le aziende del Servizio sanitario regionale, con l'atto aziendale di cui all'articolo 9 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, istituiscono in seno alla direzione aziendale, quali strutture di staff, le Unità operative di seguito elencate, stabilendo i criteri e le modalità per la loro trasformazione in strutture complesse secondo quanto previsto dal comma 3:

- a) Unità operativa delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche;
- b) Unità operativa delle professioni sanitarie di riabilitazione;
- c) Unità operativa delle professioni tecnico-sanitarie;
- d) Unità operativa delle professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;
- e) Unità operativa del servizio sociale professionale.

2. I direttori generali delle aziende del Servizio sanitario regionale con apposito atto assicurano la funzionalità delle Unità operative nel rispetto delle competenze e delle responsabilità previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali per le professioni di cui al comma 1.

3. Qualora le aziende del Servizio sanitario regionale ravvisino, a fronte di una maggiore complessità, specifiche esigenze organizzative, una o più delle Unità operative di cui al comma 1 possono essere trasformate, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'atto aziendale, in altrettante strutture complesse, mantenendo la suddivisione delle cinque aree professionali.

4. Per le finalità del presente articolo le aziende del Servizio sanitario regionale operano con modificazioni compensative delle relative piante organiche e senza oneri aggiuntivi.

Art. 2.

Funzioni delle Unità operative

1. Le Unità operative di cui all'articolo 1 curano l'espletamento delle funzioni previste dalle norme istitutive dei relativi profili professionali e l'ottemperanza agli specifici codici deontologici ed agli ordinamenti didattici utilizzando metodologie di pianificazione per il raggiungimento di obiettivi di assistenza e prevenzione, così come previsto dalla legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le Unità operative di cui all'articolo 1 partecipano alla individuazione ed alla realizzazione degli obiettivi dell'azienda sanitaria di appartenenza concorrendo ad assicurare, in particolare, la programmazione, direzione e gestione delle relative risorse umane nel rispetto dei criteri che sono previsti con apposito decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanare previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 3.

Direzione delle Unità operative

1. La procedura concorsuale ed i requisiti previsti per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, nel numero dei posti indicato nella dotazione organica di ciascuna azienda, sono quelli previsti dalla vigente normativa.

2. Il conferimento dell'incarico di direzione dell'Unità operativa delle professioni sanitarie e del servizio sociale professionale avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di conferimento di incarichi di struttura a dirigenti del ruolo sanitario e del profilo degli assistenti sociali.

3. Nelle more dell'espletamento delle procedure selettive previste dalle disposizioni di cui al comma 1, e previa indizione delle stesse, il conferimento temporaneo dell'incarico di direzione avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 febbraio 2010.

LOMBARDO

Assessore regionale per la salute: RUSSO

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 9 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante «Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale», così dispone: «*Organizzazione delle Aziende del Servizio sanitario regionale.* –

1. Le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.

2. Sono organi delle Aziende del Servizio sanitario regionale:

a) il direttore generale che nomina un direttore amministrativo ed un direttore sanitario a norma dei commi 1 quater e 1 quinquies dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il collegio sindacale.

3. L'organizzazione e il funzionamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato.

4. L'atto aziendale è adottato dal direttore generale sulla base degli indirizzi forniti dall'Assessore regionale per la sanità.

5. L'organizzazione delle Aziende di cui ai commi 1, 2 e 3 è modulata, anche attraverso specifici modelli gestionali, in rapporto ai bacini di utenza ed al numero delle sopresse Aziende di cui ciascuna costituita Azienda assume funzioni, attività e competenze.

6. Gli atti aziendali delle Aziende sanitarie provinciali di Catania, Messina e Palermo possono prevedere modelli organizzativi differenziati in ragione delle dimensioni del territorio di competenza e del numero di utenti assistiti.

7. I compensi dei direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere, da corrispondere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa, sono differenziati, sulla base di quanto determinato con apposita deliberazione della Giunta regionale, in ragione del rilievo, anche economico, delle singole Aziende e del relativo bacino di utenza.

8. In ogni Azienda del Servizio sanitario regionale è istituito, senza alcun onere economico aggiuntivo, un Comitato consultivo composto da utenti e operatori dei servizi sanitari e socio sanitari nell'ambito territoriale di riferimento. Il Comitato consultivo esprime pareri non vincolanti e formula proposte al direttore generale in ordine agli atti di programmazione dell'Azienda, all'elaborazione dei

Piani di educazione sanitaria, alla verifica della funzionalità dei servizi aziendali nonché alla loro rispondenza alle finalità del Servizio sanitario regionale ed agli obiettivi previsti dai Piani sanitari nazionale

e regionale, redigendo ogni anno una relazione sull'attività dell'Azienda. Il Comitato formula, altresì, proposte su campagne di informazione sui diritti degli utenti, sulle attività di prevenzione ed educazione alla salute, sui requisiti e criteri di accesso ai servizi sanitari e sulle modalità di erogazione dei servizi medesimi. Collabora con l'Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) presente in ogni Azienda per rilevare il livello di soddisfazione dell'utente rispetto ai servizi sanitari e per verificare sistematicamente i reclami inoltrati dai cittadini.

9. Con apposito decreto, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità disciplina le modalità di costituzione, funzionamento, organizzazione, attribuzione dei compiti, articolazioni e composizione dei Comitati consultivi aziendali».

Nota all'art. 2, comma 1:

La legge 10 agosto 2000, n. 251, reca: «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica», ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 settembre 2000, n. 208.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 151

«Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Dina, Maira, Cordaro, Fagone, Savona, Ragusa, Cascio, Lo Giudice il 23 luglio 2008.

Trasmesso alla Commissione “Servizi sociali e sanitari” (VI) il 7 ottobre 2008.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 58 del 30 settembre, n. 60 del 14 ottobre, n. 63 del 27 ottobre, n. 64 dell'11 novembre, n. 65 del 17-18 novembre, n. 66 del 24 novembre, n. 68 del 25 novembre 2009 e n. 73 del 17 dicembre 2009.

Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 68 del 25 novembre 2009.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 35 del 9 dicembre 2009.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 73 del 17 dicembre 2009.

Relatore: Laccoto.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 134 del 20 gennaio e n. 135 del 26 gennaio 2010.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 137 del 2 febbraio 2010